

## ACCORDO AGGIUNTIVO

ALLA CONVENZIONE DI AMICIZIA E DI BUON VICINATO FRA  
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA  
DEL 31 MARZO 1939

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, avendo deciso di modificare alcuni articoli della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939,

LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO  
E  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari:

S.E. l'Avv. Prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

S.E. l'On. Prof. Amintore FANFANI, Ministro per gli Affari Esteri,  
i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

### Articolo 1

Gli articoli 2, 44, secondo comma, e 49, primo comma, della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e gli articoli 48, e 52, primo comma, della Convenzione stessa, quali risultano modificati dagli Accordi aggiuntivi del 29 aprile 1953 e dal 20 dicembre 1960, sono modificati come segue:

*Art. 2* - Le due Parti contraenti procederanno all'istituzione di una propria Rappresentanza diplomatica presso l'altro Stato.

La situazione dei rappresentanti diplomatici e consolari di ciascuna delle Parti contraenti presso l'altra sarà regolata, per quanto concerne il loro trattamento e le loro funzioni, dal diritto internazionale e non potrà, a condizione di reciprocità, essere meno favorevole di quella dei rappresentanti diplomatici e consolari della nazione più favorita.

*Art. 44* - Secondo comma: Sarà tuttavia consentito il transito attraverso il territorio italiano, in esenzione da qualsiasi dazio o diritto, di pubbli-

cazioni, di oggetti d'arte, di materiale scientifico o didattico, di medicinali e di apparecchiature sanitarie, inviati in dono al Governo della Repubblica di San Marino, nonchè di insegne e medaglie, francobolli e stampati e altri simili oggetti e valori, destinati all'uso del Governo medesimo.

*Art. 48* - Il Governo della Repubblica Italiana somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacco lavorato di ogni qualità non eccedente complessivamente i 40.000 Kg. annui, nonchè un quantitativo di sigarette, in confezione speciale, non eccedente complessivamente i 20.000 Kg. annui.

Per la somministrazione di tabacco prevista al precedente comma il Governo della Repubblica di San Marino corrisponderà un prezzo ragguagliato ai costi dell'anno precedente.

Il prezzo di vendita delle sigarette in confezione speciale sarà concordato tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana sulla base del prezzo di vendita da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del corrispondente tipo di sigarette italiane.

*Art. 49* - Primo comma : Il Governo italiano somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di sale bianco non eccedente i 150.000 Kg. annui, ad un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente.

*Art. 52* - Primo comma : In corrispettivo delle rinunce fatte dal Governo della Repubblica di San Marino negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma e 47, nn. 1, 2, 3, 4, il Governo stesso riceverà dal Governo della Repubblica Italiana, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, la somma di 1.200.000.000 di lire annue, a partire dal 1° gennaio 1968.

## Articolo 2

Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica.

Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in Roma, in duplice originale, il giorno 6 del mese di marzo dell'anno millenovecentosessantotto.

*Per la Repubblica di San Marino*

*Per la Repubblica Italiana*